



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 31 marzo 2009 (03.04)
(OR. en)**

8251/09

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0195 (COD)]**

**TRANS 135
SOC 219
CODEC 472**

RISULTATI DEI LAVORI

del: Segretariato generale del Consiglio

alle: delegazioni

n. doc. prec.: 7577/09 TRANS 111 CODEC 189 ADD 360

n. prop. Com: 14461/08 TRANS 335 SOC 617 CODEC 1352 + REV 1 (nl)

Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2002/15/CE concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto

- *Orientamento generale*

Nella sessione del 30 marzo 2009, il Consiglio "Trasporti, telecomunicazioni e energia" ha adottato un orientamento generale sulla proposta in oggetto che figura nell'allegato.

Tre delegazioni (AT, DE e EL) hanno indicato che mantengono la loro riserva sulla proposta in oggetto.

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica della direttiva 2002/15/CE concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71 e l'articolo 137, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ¹,
visto il parere del Comitato delle regioni ²,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ³,
considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 561/2006 del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio ⁴, fissa le norme comuni relative ai tempi di guida, alle interruzioni e ai periodi di riposo dei conducenti. Esso non ha per oggetto altri aspetti dell'orario di lavoro per il settore dell'autotrasporto.
- (2) La direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto ⁵, stabilisce prescrizioni minime in materia di organizzazione dell'orario di lavoro per migliorare la tutela della salute e della sicurezza delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, per migliorare la sicurezza stradale e ravvicinare maggiormente le condizioni di concorrenza.

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁴ GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1.

⁵ GU L 80 del 23.3.2002, pag. 35.

- (3) L'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2002/15/CE, prevede che la Commissione presenti una relazione sull'esclusione degli autotrasportatori autonomi dal campo di applicazione della direttiva e formuli una proposta al riguardo.
- (4) La relazione della Commissione sulle conseguenze dell'esclusione degli autotrasportatori autonomi dal campo di applicazione della direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e sulle conseguenze delle disposizioni relative al lavoro notturno ⁶ è stata presentata al Parlamento europeo e al Consiglio nel maggio 2007.
- (5) L'esperienza acquisita con il recepimento della direttiva 2002/15/CE, le consultazioni delle parti interessate, vari studi e la valutazione d'impatto realizzata hanno evidenziato la presenza di problemi connessi all'applicazione uniforme delle disposizioni relative all'orario di lavoro, alla insufficiente osservanza delle norme e alla scarsa efficacia dei meccanismi in vigore negli Stati membri per assicurarne l'effettiva applicazione.
- (6) La presenza di divergenze nell'interpretazione, applicazione ed esecuzione di quanto disposto dalla direttiva 2002/15/CE da parte degli Stati membri e la mancata adesione alle norme minime relative all'orario di lavoro da parte delle imprese di trasporto e dei conducenti provocano distorsioni della concorrenza e mettono a repentaglio la sicurezza e la salute dei conducenti.
- (7) Alla luce di quanto esposto nella relazione della Commissione e nella valutazione d'impatto, è opportuno che gli autotrasportatori autonomi siano esclusi dal campo di applicazione della direttiva 2002/15/CE. Tuttavia, ciò dovrebbe lasciare impregiudicata la facoltà degli Stati membri di applicare le disposizioni della direttiva 2002/15/CE a tali autotrasportatori.
- (8) È nondimeno auspicabile che gli Stati membri continuino a sensibilizzare gli autotrasportatori autonomi in merito agli effetti negativi sulla salute e la sicurezza e agli impatti negativi sulla sicurezza stradale dovuti ad orari di lavoro eccessivamente lunghi, alla mancanza di un riposo adeguato o a ritmi di lavoro irregolari.
- (9) È dunque necessario apportare taluni adeguamenti tecnici al testo della direttiva 2002/15/CE.
- (10) La normativa comunitaria può essere efficace ed efficiente solo se è attuata da tutti gli Stati membri, se si applica allo stesso modo a tutti gli attori interessati e se è controllata con regolarità ed in modo adeguato.

⁶ COM(2007) 266 definitivo.

- (11) Controllare il rispetto delle norme è un compito complesso che coinvolge vari soggetti e richiede pertanto una collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, nonché fra gli Stati membri stessi. Il contributo delle parti sociali per quanto riguarda il controllo del rispetto e dell'applicazione delle norme non andrebbe tralasciato.
- (12) Risulta pertanto opportuno modernizzare la direttiva 2002/15/CE al fine di ovviare alle carenze nell'attuazione, nell'applicazione e nella garanzia del rispetto delle norme chiarendone la portata, rafforzando la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri e promuovendo lo scambio di informazioni e buone pratiche.
- (13) L'obiettivo della presente direttiva, ossia la modernizzazione della normativa comunitaria in materia di organizzazione dell'orario di lavoro e migliori garanzie della sua applicazione, non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario; la Comunità può adottare misure in base al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Conformemente al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.
- (14) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, essa intende garantire il diritto di ciascun lavoratore a condizioni di lavoro sane e sicure nonché il diritto a una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo giornalieri e settimanali (articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea).
- (15) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2002/15/CE.
- (16) A norma del punto 34 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2002/15/CE è così modificata:

(1) L'articolo 2 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. La presente direttiva si applica ai lavoratori mobili alle dipendenze di imprese stabilite in uno Stato membro che partecipano ad attività di autotrasporto contemplate dal regolamento (CEE) n. 561/2006 oppure, in difetto, dall'accordo AETR.

b) ai paragrafi 2 e 3, il riferimento alla "direttiva 93/104/CE" è sostituito dal riferimento alla "direttiva 2003/88/CE";

c) al paragrafo 4, il riferimento al "regolamento (CEE) n. 3820/85" è sostituito dal riferimento al "regolamento (CE) n. 561/2006".

(2) L'articolo 3 è modificato come segue:

a) alla lettera a), punto 2, la prima frase è soppressa;

b) [...]

c) [...]

d) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) "persona che effettua operazioni mobili di autotrasporto": un lavoratore mobile che effettua tali operazioni;"

e) la lettera i) è sostituita dalla seguente:

"i) "lavoro notturno": ogni prestazione espletata durante un periodo di lavoro che includa almeno due ore effettuate durante la notte."

- (3) All'articolo 4, lettera a), il riferimento all'"articolo 6, paragrafo 1, quarto e quinto comma del regolamento (CEE) n. 3820/85 e, se del caso, l'articolo 6, paragrafo 1, quarto comma dell'accordo AETR" è sostituito dal riferimento al "regolamento (CE) n. 561/2006 e, se del caso, l'accordo AETR".
- (4) All'articolo 5, paragrafo 1, il riferimento al "regolamento (CEE) n. 3820/85" è sostituito dal riferimento al "regolamento (CE) n. 561/2006".
- (5) All'articolo 6, il riferimento al "regolamento (CEE) n. 3820/85" è sostituito dal riferimento al "regolamento (CE) n. 561/2006".
- (6) È aggiunto il seguente articolo 11 bis:

"Articolo 11 bis

Attuazione

- (1) Gli Stati membri organizzano un sistema adeguato e regolare di sorveglianza e controlli al fine di garantire l'attuazione corretta e coerente delle norme contenute nella presente direttiva. Essi provvedono affinché i rispettivi enti responsabili del controllo dell'applicazione della direttiva dispongano di ispettori qualificati e adottino tutte le misure eventualmente necessarie.
- (2) Gli Stati membri comunicano alla Commissione i particolari delle misure di sorveglianza e di controllo adottate, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 13.
- (3) Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le imprese di trasporto e i lavoratori mobili abbiano accesso ad informazioni, assistenza e consulenza nel settore delle norme sull'orario di lavoro e dell'organizzazione del lavoro.
- (4) Al fine di garantire un'attuazione efficace, efficiente e uniforme della direttiva in tutta la Comunità, la Commissione sostiene il dialogo tra gli Stati membri con i seguenti obiettivi:

- (a) rafforzare la cooperazione amministrativa fra le autorità competenti tramite l'adozione di sistemi efficaci per lo scambio di informazioni, il miglioramento dell'accesso all'informazione e la promozione dello scambio di informazioni e di buone pratiche in materia di applicazione delle norme sull'orario di lavoro;
- (b) promuovere un'impostazione comune per l'attuazione della presente direttiva;
- (c) agevolare il dialogo tra il settore dei trasporti e le autorità di controllo."

(8) All'articolo 13:

- a) il riferimento all'"articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3820/85" è sostituito dal riferimento all'"articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 561/2006".

- b) È inserito il seguente paragrafo 3:

"3. Entro il....⁷ la Commissione elabora una relazione che analizzi le conseguenze dell'eventuale estensione del campo di applicazione della direttiva agli autotrasportatori autonomi. In particolare, la relazione analizza gli effetti dell'eventuale inclusione degli autotrasportatori autonomi nel campo di applicazione della direttiva per quanto riguarda la sicurezza stradale, le condizioni di concorrenza, la struttura della professione nonché gli aspetti sociali. Sulla base di tale relazione, la Commissione riesamina il campo di applicazione della direttiva e, se del caso, può presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di modifica al riguardo.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [...].

⁷ Quattro anni dopo il termine ultimo per l'attuazione della direttiva di modifica.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente
